



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 29-03-2023

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023 E TRIENNALE 2023/2025.

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti e assenti i Consiglieri:

Giuseppetti Luca Maria	P	Minnucci Teresa	P
Di Tomassi Giorgio	P	De Angelis Davide	P
Ansovini Simone	P	Biondi Aronne	A
Pontoni Marco	P	Cataldi Simone	P
Ciarlantini Giovanni	P	Cipollari Roberto	P
Pesaresi Luca	A		

Assegnati 11	In carica 11	Assenti 2	Presenti 9
--------------	--------------	-----------	------------

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Guglielmi Pier Carlo.

Assume la presidenza il Signor Giuseppetti Luca Maria Sindaco.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Di Tomassi Giorgio
De Angelis Davide
Cipollari Roberto

Il Sindaco introduce la proposta;

Conclusi gli interventi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamato il “principio applicato della programmazione” che novella il processo proprio del bilancio di previsione di seguito presentato per sommi capi:

- a) L'attività di bilancio trova origine nella presentazione del Documento Unico di Programmazione;
- b) Tale documento è composto da due sezioni: una a carattere strategico con orizzonte temporale il mandato sindacale e una a carattere operativo con orizzonte temporale il triennio di bilancio;
- c) il Documento Unico di Programmazione è elemento di indirizzo ed esprime l'obiettivo a cui la totalità dell'azione amministrativa e gestionale debba tendere
- d) il bilancio di previsione ha natura finanziaria e potere autorizzatorio al fine di permettere l'attuazione piena del principio contabile n. 16 – Principio della competenza finanziaria – che testualmente recita:
[...] Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.;
- e) il bilancio ha cadenza pluriennale con previsioni di competenza e, solo per il primo esercizio, si esprimono anche previsioni di cassa;
- f) il bilancio di previsione ha quale unità elementare per l'entrata la tipologia e per la spesa il programma declinato in titoli.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2023/2025 e verificata la capacità di indebitamento dell'ente nei limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come “*armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili*”;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2017 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2017 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-*bis*, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2017 è stato previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2017 e successivi. I bilancio di previsione 2020 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; ^[1]_[5EP]
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D. Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del D. Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2017 gli enti “*adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria*”;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/versione-i/e-governme/arconet/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2017*, in cui viene precisato, che “*Dal 2017 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)*”.

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamata la deliberazione in data odierna con la quale si approva la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023/2025, quale documento programmatico per gli esercizi relativi a detto periodo di programmazione, secondo le tempistiche del DM 28/10/2015;

Richiamato l'articolo 1, comma 169 della Legge 296/06 ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Visto il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 13 dicembre che aveva già disposto lo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022;

Vista la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025: il comma 775 dell'art. 1, infatti, prevede che:

- *In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022;*
- *a tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".*

Considerato che, ai sensi dell'art. 174 del Tuel, lo schema di bilancio di previsione finanziario è predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare, cui è rimessa la competenza alla relativa deliberazione;

Visto lo schema di Bilancio di Previsione predisposto per gli anni 2023/2025, approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 15 del 15/03/2023;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione per l'esercizio 2023/2025 e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario contabile;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- d) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) la nota integrativa al bilancio;
- g) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/>, la quale precisa, tra l'altro:

- che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- b) non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

- che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n.4/1 al DLgs 118/2011;

Dato atto che in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2023-2025 sono intervenute variazioni rispetto ai dati contenuti nel DUP 2023-2025 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 28/09/2022, sopra citata, e che pertanto si è reso necessario procedere all'approvazione dell'aggiornamento di quest'ultimo documento, così come previsto dalla vigente normativa;

Richiamata, quindi, la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 15/03/2023, esecutiva ai DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 29-03-2023 - Pag. 4 - COMUNE DI CALDAROLA

sensi di legge, di presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 da sottoporre al Consiglio Comunale quale documento programmatico per gli esercizi relativi a detto periodo di programmazione, secondo le tempistiche del DM 28/10/2015, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

Vista, quindi, la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stata approvata la predetta nota di aggiornamento al DUP 2023-2025;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 15/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n.118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 15/03/2023 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata determinata la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2023 e riepilogate le relative tariffe.

Viste le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2023, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali e per i servizi locali come da seguente elenco:

- deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale sono individuate le aliquote IMU;
- deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale sono individuate le aliquote dell'addizionale comunale Irpef; ;
- deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale viene approvato il PEF 2022-2025 predisposto dall'ATA 3 (Ente territorialmente competente) e le relative tariffe Tari per l'anno in corso;
- deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale si è proceduto alla ricognizione del patrimonio soggetto ad alienazioni e valorizzazioni;
- deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale sono state determinate le aliquote, i tributi e i servizi comunali per l'anno 2023;
- la deliberazione di G.C. n. 101 del 30/09/2021 con cui è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 ed è stata fatta la ricognizione di eventuali eccedenze di personale;

Visti l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di indebitamento degli enti locali pari al 10% a decorrere dall'esercizio 2015;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Considerato che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Rilevato in particolare che il bilancio di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del triennio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi con i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, la nota integrativa e la relazione del Revisore dei conti;

Visto lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2023, redatto secondo il modello di cui al D.LGS. 118/2011;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, punto 2, del D.Lgs 267/2000, la relazione dell'Organo di revisione economica finanziaria allegata, con la quale è stato espresso parere favorevole sugli schemi di bilancio (All. PARERE REVISORE);

Ritenuto nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l'azione amministrativa, indirizzare la propria attività al soddisfacimento di una molteplicità di interessi supportati da un sistema di principi contabili concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che testualmente recita:
[...] Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Ritenuto che, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e tutelare l'ente da eventuali carenze, occorre massimizzare l'attenzione all'attivazione di ogni spesa corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla sua reale copertura monetaria, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 183 TUEL.

Rilevato che, per effetto dell' art.57, c.2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decretofiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art.6,comma7,D.L.n.78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art.6,comma8,D.L.n.78/2010);
- per sponsorizzazioni (art.6, comma9, D.L.n.78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell' anno 2009 (art.6,comma12,D.L.n.78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art.27,comma1delD.L.112/2008);
- vincoli procedurali per l' acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art.12,comma1-terdelD.L.n.98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell' anno 2011 (art.5, comma 2 del D.L.n. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell' anno 2009 (art.6,c.13,D.L.n.78/2010).

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale vigente;

Visti il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Dato atto che è stato effettuato il deposito degli schemi di bilancio nei tempi previsti dalla normativa di legge;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL e dell'art. 14 dello Statuto comunale;

Ritenuto pertanto di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 secondo gli schemi previsti dall'armonizzazione contabile in osservanza dei principi di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art.153, comma 4, del d.Lgs. n.267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n.267/2000;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n.	9
Componenti votanti n.	9
Componenti astenuti n.	0
Voti favorevoli n.	9
Voti contrari n.	0

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare**, ai sensi dell'art.174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto dispone il D.Lgs 118/2011, il Bilancio di Previsione per gli anni 2023/2025 ed i relativi allegati, come individuati nel dispositivo della richiamata deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 15/03/2023, avente le seguenti risultanze (**All. A**):

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.917.776,55								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.659.214,50	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.163.871,83	997.000,00	1.039.000,00	975.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.246.157,10	3.569.251,95	3.136.003,88	3.026.398,96
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.699.362,76	2.127.421,18	1.698.355,20	1.627.927,92					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	604.692,07	477.064,48	461.064,48	466.064,48					

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.758.992,64	16.270.456,77	11.365.640,00	19.476.584,01	Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.721.925,84	17.882.561,20	11.365.640,00	19.476.584,01
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	22.226.919,30	19.871.942,43	14.564.059,68	22.545.576,41	Totale spese finali	22.968.082,94	21.451.813,15	14.501.643,88	22.502.982,97
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	79.343,78	79.343,78	62.415,80	42.593,44
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	847.936,58	847.936,58	847.936,58	847.936,58	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	847.936,58	847.936,58	847.936,58	847.936,58
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.127.052,26	1.126.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.222.992,43	1.126.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00
Totale titoli	24.201.908,14	21.845.879,01	16.537.996,26	24.519.512,99	Totale titoli	25.118.355,73	23.505.093,51	16.537.996,26	24.519.512,99
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.119.684,69	23.505.093,51	16.537.996,26	24.519.512,99	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.118.355,73	23.505.093,51	16.537.996,26	24.519.512,99
Fondo di cassa finale presunto	1.001.328,96								

3. **di subordinare** l'attivazione di ogni spesa, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, alla sua reale copertura monetaria nel pieno rispetto del dettato dell'art. 183 TUEL;

4. **di dare atto** che:

- I quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
- il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000);
- lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011;
- nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni assunte in materia di aliquote e tariffe;
- che i prezzi delle aree e dei fabbricati che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie sono stati determinati con precedenti provvedimenti ai sensi dell'art. 172 lettera c) del DLgs. 267/2000;
- che nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto di tutte le disposizioni riguardanti la finanza locale contenute nel D.L. 30 dicembre 1992 n. 504 e delle altre disposizioni sulla finanza locale e sull'ordinamento finanziario contenute nel D.Lgs. 267/2000 così come esplicitato con la nota integrativa informativa (**All. nota integrativa**);
- che con successivo provvedimento di Giunta, adottato nei termini indicati dall'art. 169 del D.Lg. 267/2000, si provvederà ad assegnare ai responsabili dei servizi comunali individuati, appositi budget di spesa per i settori e i servizi affidati alla loro responsabilità, per la gestione delle ordinarie attività del servizio stesso, escluse le spese fisse, quelle per le quali esiste già impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- che le spese di personale rispettano i limiti individuati dal comma 557 dell'art. 1 Legge 296/2006 modificato dall'art. 3 comma 5 bis della Legge 114/2014 e dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivo decreto di attuazione del 17 marzo 2020;
- che sono state stanziare per l'annualità 2023 le spese relative ai mutui al TITOLO IV – RIMBORSO DEI PRESTITI per euro 79.343,78, e ci si avvale della sospensione del rimborso delle rate in scadenza come già stabilito dalla normativa in materia di cui al D.Lg. 189/2016;

5 - **Di inviare** la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art.216,comma 1 del d.Lgs.n.267/2000;

6 - **Di pubblicare** sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

7 - **Di trasmettere** i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;

Dopo di che, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n.	9
Componenti votanti n.	9
Componenti astenuti n.	0
Voti favorevoli n.	9
Voti contrari n.	0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° c. del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Giuseppetti Luca Maria

Il Segretario Comunale
F.to Guglielmi Pier Carlo

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per quindici giorni consecutivi.

Caldarola, li 03-04-2023

Il Segretario Comunale
F.to Guglielmi Pier Carlo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 03-04-2023 al 18-04-2023 senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Marco Feliziani

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Caldarola, li 03-04-2023

Il Segretario Comunale
Guglielmi Pier Carlo